



STATUTO

Delibera n. 2 del 2/2/2005.

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Criteri e principi fondamentali

1. La provincia di Gorizia esercita la propria autonomia statutaria, normativa, organizzativa, impositiva e finanziaria di entrata e di spesa entro l'unità della Repubblica Italiana e nell'Unione europea sulla base dei principi della costituzione, di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza secondo il presente statuto, nell'ambito delle funzioni ad essa attribuite o delegate dalle leggi della Repubblica e della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Nella provincia è riconosciuta parità di diritti e di trattamento a tutti i cittadini senza distinzione di sesso, di lingua, di razza, di religione, di nazionalità, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, nel rispetto del principio della pari opportunità tra uomo e donna. La provincia di Gorizia riconosce, altresì, la presenza della minoranza slovena e della realtà linguistica friulana, di quelle culturali bisiaca e gradese, di cui assume la tutela e la valorizzazione promuovendone lo sviluppo e la diffusione secondo le modalità fissate dalle leggi.
2. La provincia di Gorizia ricerca, favorisce, sviluppa, anche attraverso forme associative, rapporti di collaborazione con altri enti locali per le realizzazioni di interesse comune ed aderisce alle associazioni nazionali ed internazionali ritenute idonee a garantire la tutela e la promozione degli interessi delle comunità locali.
3. La provincia di Gorizia, al confine orientale dello stato italiano, assolve ad un ruolo speciale di promozione e valorizzazione delle politiche di collaborazione e di scambi in ogni campo con le regioni e gli stati contermini, tramite iniziative proprie e partecipando attivamente a quelle degli organismi creati a livello internazionale dallo stato italiano e dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e, come parte integrante della Unione europea e della comunità mondiale, concorre alla promozione della cultura della pace, della solidarietà e della cooperazione per lo sviluppo.
4. La provincia riconosce tra i principi fondamentali della propria organizzazione, ai quali adeguare le attribuzioni dei propri organi, le più ampie forme di partecipazione e di garanzia delle minoranze consiliari, prevedendo l'istituzione della commissione consiliare con funzioni di controllo e di garanzia.

Art. 2

Sede, stemma, gonfalone e distintivo del presidente

1. La sede della provincia è situata nel capoluogo.

2. Lo stemma, rappresentante un campo con leone rampante dorato su sfondo azzurro e un campo composto da sei fasce alternate rosso e argento, è stato concesso alla provincia con Regio Decreto 13 novembre 1929.
3. Il gonfalone, riprodotto lo stemma della provincia, con drappo azzurro e giallo, riccamente ornato di ricami d'oro e della foglia regolamentare, è stato concesso con Regio Decreto 7 novembre 1929.
4. Il distintivo del presidente della provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della provincia, da portare a tracolla.
5. Il Presidente può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse, informando il consiglio.

Art. 3 **Promozione e sviluppo**

1. La provincia di Gorizia rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, promuove e coordina lo sviluppo, salvaguardando e valorizzando il patrimonio storico, culturale, linguistico ed ambientale di ciascuna località. In tale contesto la provincia di Gorizia, nella unitarietà del proprio assetto istituzionale, prende atto dell'esistenza di diverse realtà territoriali, quali la goriziana, la monfalconese, la gradiscana, la cormonese e la gradese, che, per sviluppo sociale, culturale ed economico e per proprie particolari peculiarità, hanno caratteristiche tali da rappresentare un'ulteriore ricchezza ed un qualificante stimolo per lo sviluppo dell'intera area isontina.
2. Ferme restando le competenze dello stato per quanto concerne la tutela della minoranza slovena, la provincia promuove, nell'ambito della propria attività ed in coerenza con il principio di valorizzazione delle diverse etnie, lingue, culture e tradizioni esistenti sul territorio, iniziative concernenti le tematiche etniche, culturali e linguistiche della minoranza slovena.
3. La provincia promuove la partecipazione dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti alla vita pubblica locale, riconoscendo parità di trattamento con il cittadino nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi in applicazione dei principi di cui alle leggi vigenti.
4. La provincia di Gorizia adotta le misure necessarie a valorizzare le pari opportunità ed a rimuovere tutti gli ostacoli di discriminazione tra i sessi. A tale scopo provvede anche mediante la piena operatività della commissione per le pari opportunità, disciplinata da apposito regolamento, promuovendo altresì la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali della provincia nonché negli enti, aziende ed istituzioni da essa dipendenti.
5. La provincia favorisce i legami culturali, sociali ed economici con i propri conterranei all'estero.
6. La provincia di Gorizia assume la tutela dei diritti dell'infanzia, degli anziani, dei disabili e degli emarginati come elemento di riferimento della propria azione amministrativa. La provincia di Gorizia riconosce il ruolo della persona e della famiglia nella comunità, predisponendo - nell'ambito delle proprie attribuzioni - idonei strumenti di tutela.

7. La provincia promuove l'attività del volontariato favorendo la formazione di associazioni aventi tali finalità. Favorisce, mediante appositi programmi di intervento ed in collaborazione con i comuni interessati, le associazioni che operano nei settori dell'assistenza, della cultura, dello sport, delle attività ricreative.

8. La provincia riconosce l'importanza storica dei fenomeni migratori. Favorisce il mantenimento dei legami culturali, morali ed economici con i suoi concittadini residenti all'estero e con i discendenti di coloro che emigrarono dall'Isontino. Promuove l'integrazione nella realtà provinciale degli immigrati residenti nel proprio territorio in un quadro di coesione sociale, dialogo culturale e legalità.

Art. 4 Sviluppo territoriale

1. La provincia, nella sua funzione di programmazione economico-sociale, tutela e favorisce il lavoro in tutte le sue forme individuali ed associate; concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali anche attraverso il coordinamento delle proposte avanzate dai comuni.

2. La provincia riconosce la tutela e la salvaguardia dell'ambiente come valore primario.

3. La provincia riconosce la funzione ed il ruolo dell'impresa, promuove lo sviluppo delle attività industriali, commerciali, turistiche e dei servizi, con particolare attenzione all'associazionismo economico e di cooperazione ed all'artigianato, in un quadro di compatibilità con il rispetto dell'ambiente e del patrimonio storico-culturale in cui si inseriscono.

4. La provincia favorisce altresì lo sviluppo dell'agricoltura, operando per la tutela della terra, dei prodotti, dei consumatori e per il conseguimento di equi rapporti economici e sociali nelle campagne, favorendo l'azienda familiare, la proprietà coltivatrice, la professionalità in agricoltura e la cooperazione.

5. La provincia considera di grande rilievo il ruolo delle organizzazioni sindacali, quali soggetti di rappresentanza del mondo del lavoro e delle istanze sociali.

6. La provincia favorisce ogni forma di collaborazione con lo stato, la regione, le altre province, i comuni e gli altri enti pubblici. In particolare, la provincia promuove e coordina forme di collaborazione con le province, i comuni e fra i comuni. Nell'esercizio delle proprie funzioni, assume come metodo la consultazione permanente dei comuni facenti parte del proprio territorio.

Art. 5 Principi generali sulla gestione dei servizi

1. Ogni qualvolta ne ricorrano le condizioni tecniche ed economiche, nella gestione dei servizi la provincia può prevedere le forme della concessione ai privati e alle società di capitali o cooperative, riservando ai propri uffici funzioni di

programmazione, progettazione, indirizzo, controllo e verifica. Per l'esercizio di servizi sociali senza rilevante imprenditorialità, a parità di condizioni, la provincia può prevedere forme di convenzionamento con le libere associazioni e con il volontariato.

2. La provincia adotta il piano annuale dei servizi, che individua e programma le modalità d'esercizio delle attività e di erogazione dei servizi della provincia sulla base delle reali esigenze dei cittadini/e e dell'analisi dei costi-benefici.

Art. 6

Principi generali sulla trasparenza amministrativa

1. La provincia favorisce la partecipazione di tutti i cittadini singoli ed associati ad ogni propria attività - comprese quelle svolte in forma indiretta - nel rispetto dei principi di efficienza, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa. Promuove inoltre organismi di partecipazione popolare.

2. La provincia assicura a tutti l'informazione sulla propria attività e favorisce l'accesso dei cittadini singoli ed associati alle proprie strutture, anche mediante il decentramento dei servizi e l'istituzione di appositi uffici. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, la provincia deve garantire forme di partecipazione agli interessati.

3. I rapporti della provincia con i privati si svolgono secondo le modalità e nelle forme previste dalla legge e da appositi regolamenti, volti ad assicurare i più elevati livelli di trasparenza.

4. La provincia, accanto ai regolamenti per la disciplina dei contratti e della contabilità previsti dalla legge, si dota - nell'esercizio della propria autonomia - di uno o più regolamenti per disciplinare la propria attività.

5. Apposito regolamento disciplina la concessione di contributi, sussidi ed in generale l'erogazione di benefici a singoli o ad enti di qualsiasi natura.

CAPO II - ORGANI DELLA PROVINCIA

Art. 7

Organi di governo

1. Sono organi di governo della provincia il consiglio, la giunta ed il presidente della provincia con i compiti e le funzioni loro attribuite dalla legge e dallo statuto.
2. Sono organi del consiglio provinciale il presidente del consiglio provinciale, i gruppi consiliari, le commissioni consiliari e la conferenza dei capigruppo.

Art. 8

La presidenza del consiglio

1. Il consiglio provinciale è convocato e presieduto dal presidente del consiglio eletto dall'assemblea nel proprio seno.
2. Il presidente del consiglio provinciale rappresenta il consiglio, ne dirige i lavori e ne fa osservare il regolamento; concede la parola; giudica la ricevibilità dei testi presentati; annuncia il risultato delle votazioni; assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni; può sospendere e sciogliere la seduta; può ordinare che sia espulso chiunque del pubblico disturbi lo svolgimento della seduta.
3. Il consiglio elegge nel proprio seno due vicepresidenti di cui uno vicario espressione dell'opposizione.
4. Il presidente del consiglio provinciale e i due vicepresidenti costituiscono l'ufficio di presidenza del consiglio provinciale. L'ufficio di presidenza del consiglio provinciale, presieduto dal presidente del consiglio, segue e organizza lo svolgersi dell'attività dell'assemblea consiliare e delle commissioni; garantisce il regolare svolgimento dell'attività amministrativa dei consiglieri provinciali assicurando, inoltre, un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.
5. In caso di assenza del presidente del consiglio provinciale o di suo impedimento, il consiglio è presieduto dal vicepresidente del consiglio vicario o dal secondo vicepresidente. In caso di assenza di entrambi i vicepresidenti, presiede la seduta il consigliere cui spetta, per legge, la qualifica di consigliere anziano.
6. All'elezione del presidente e dei vice presidenti del consiglio si procede, con votazioni separate, nella prima seduta susseguente all'elezione del consiglio provinciale, convocato e presieduto dal presidente della provincia, dopo la convalida degli eletti.
7. La votazione avviene a scrutinio segreto e l'elezione è valida, se il candidato ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
8. La votazione dei vicepresidenti del consiglio provinciale avviene, in un'unica votazione, a scrutinio segreto, con voto limitato a uno.
9. Fino a quando non si provveda all'adempimento, di cui al comma 7, la presidenza del consiglio compete al presidente della provincia.

10. Il presidente e i vice presidenti del consiglio provinciale sono revocabili dalla carica per gravi e giustificati motivi. La revoca è deliberata su proposta motivata di almeno un terzo dei consiglieri assegnati con la stessa maggioranza prescritta per l'elezione.

Art. 9 Competenze del consiglio

1. Il consiglio provinciale è organo rappresentativo della propria comunità, di indirizzo politico – amministrativo e di controllo.
2. Adempie alle funzioni specificatamente affidategli dalla legge, mediante atti fondamentali di indirizzo a carattere generale e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, modalità e procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari, individuando gli obiettivi da raggiungere e le risorse da impegnare.
3. Definisce, adegua e verifica l'attuazione delle linee programmatiche del presidente della provincia e dei singoli assessori.
4. L'esercizio della potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.
5. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio provinciale sono regolati dalla legge.

Art. 10 Consiglieri

1. I consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l'intero territorio provinciale. Non possono essere chiamati a rispondere in via amministrativa per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
3. I consiglieri hanno il dovere di partecipare, salvo giustificato motivo, alle riunioni del consiglio. I consiglieri provinciali, che non intervengono per tre sessioni consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio provinciale assunta con maggioranza qualificata dei 2/3 degli assegnati. A tale riguardo, il presidente del consiglio provinciale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'articolo della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha diritto a far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal consigliere interessato.

4. Ogni consigliere, per poter svolgere liberamente le proprie funzioni, ha diritto di ottenere dagli uffici tutti i documenti e le informazioni, necessarie per l'esercizio del mandato, sull'attività della provincia, nonché sugli enti ed aziende cui essa partecipa o da essa controllati ed i servizi a ciò necessari. Il regolamento disciplina il diritto di informazione e di presa visione dei provvedimenti adottati dall'ente e degli atti preparatori in essi richiamati e disciplina le sanzioni da applicare in caso di mancata risposta agli atti di sindacato ispettivo.
5. I consiglieri provinciali hanno diritto di presentare proposte di deliberazioni sulle materie di competenza del consiglio nonché mozioni, ordini del giorno e risoluzioni nei modi e nelle forme previste dal regolamento del consiglio provinciale.
6. I consiglieri provinciali esercitano l'attività di controllo politico-amministrativa secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento del consiglio provinciale. Il presidente o l'assessore da questi delegato, rispondono entro 30 giorni.
7. Per l'esercizio delle loro funzioni e la partecipazione alle commissioni, sono attribuiti ai consiglieri le indennità di presenza ed i rimborsi spese secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, anche nella forma dell'indennità di funzione.
8. Entro trenta giorni dalla data di proclamazione degli eletti il presidente e i consiglieri provinciali ed i rappresentanti delle liste elettorali presentano alla segreteria generale il rendiconto delle spese sostenute per la campagna elettorale indicando anche le relative fonti di finanziamento affinché se ne possa dare adeguata pubblicità mediante affissione all'albo della provincia per la durata di trenta giorni. Successivamente i rendiconti restano depositati presso la segreteria generale per la consultazione.

Art. 11

Funzionamento del consiglio

1. Il consiglio provinciale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. A tal fine apposito regolamento fissa le modalità per la fornitura di mezzi, attrezzature e risorse finanziarie.
2. Le sedute del consiglio provinciale sono pubbliche. È stabilita la seduta segreta nei casi in cui si rendano necessari apprezzamenti e valutazioni su persone.
3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà dei componenti il consiglio provinciale assegnati, senza computare a tal fine il presidente della provincia.
4. Le decisioni sono prese a scrutinio palese. Quando venga esercitata una facoltà discrezionale, fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questa svolta, le deliberazioni sono da assumere a scrutinio segreto. Gli astenuti presenti in aula sono utili ai fini del mantenimento del "quorum".
5. Salvi i casi in cui la legge e lo statuto non dispongono altrimenti, le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti.

6. Per le nomine di competenza del consiglio è sufficiente la maggioranza relativa dei votanti; quando debba comunque essere rappresentata la minoranza, sono nominati coloro che abbiano conseguito il maggior numero di voti. A parità di voti viene eletto il più anziano d'età.

7. Per le cariche, di volta in volta individuate dalla conferenza dei capigruppo, ove siano necessarie specifiche capacità professionali, è richiesto il deposito di un "curriculum" ed il preventivo esame dello stesso da parte della conferenza dei capigruppo.

8. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, il consiglio provinciale deve provvedere ad approvare le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato amministrativo proposte dal presidente della provincia, sentita la giunta. Ciascun consigliere provinciale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche mediante la presentazione di emendamenti con le modalità indicate dal regolamento del consiglio provinciale. Con cadenza almeno annuale, entro il 30 ottobre il consiglio provinciale provvede a verificare l'attuazione delle linee programmatiche da parte del presidente della provincia e degli assessori.

9. L'uso di lingue diverse dall'italiano nei consessi elettivi è riconosciuto conformemente alle norme che disciplinano la materia.

10. Il funzionamento del consiglio è regolato da apposito regolamento da approvarsi con voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. Analoga maggioranza è necessaria per l'approvazione delle relative modifiche.

Art. 12

I gruppi consiliari

1. I consiglieri sono organizzati in gruppi, secondo le disposizioni del regolamento consiliare. I consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare.

2. Per l'esercizio delle funzioni sono assicurate idonee strutture fornite ai gruppi consiliari.

Art. 13

La conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal presidente del consiglio provinciale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente del consiglio.

2. Il regolamento del consiglio provinciale determina i poteri della conferenza dei capigruppo e ne disciplina organizzazione e forme di pubblicità.

Art. 14
Le commissioni consiliari

1. Il consiglio provinciale istituisce commissioni permanenti o temporanee con funzioni istruttorie e consultive sugli argomenti da sottoporre al suo esame.
2. Le commissioni sono composte da consiglieri provinciali con criterio proporzionale, ferma restando la presenza di tutti i gruppi consiliari. Il regolamento del consiglio provinciale e il regolamento delle commissioni determina il numero dei componenti e il funzionamento delle medesime.
3. Il regolamento del consiglio disciplina le modalità di istituzione di commissioni consiliari speciali per l'esame di questioni particolari, ivi comprese commissioni di indagine per fini di controllo, di inchiesta, di studi, stabilendone organizzazione, competenze, poteri e durata,
4. La presidenza della commissione di controllo e di garanzia è attribuita ai gruppi di opposizione.

Art. 15
Compiti dei rappresentanti della provincia

1. Ogni anno, in occasione dell'esame del conto consuntivo, i rappresentanti della provincia, sia di elezione del consiglio sia di nomina presidenziale, presso enti, aziende speciali, istituzioni, associazioni, presentano individualmente o collettivamente una relazione sull'attività svolta. Il regolamento del consiglio disciplina l'eventuale dibattito consiliare cui tali relazioni possono dare luogo.

Art. 16
Elezione del presidente della provincia e nomina della giunta

1. Il presidente della provincia è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio.
2. Il presidente della provincia nomina i componenti della giunta, tra cui un vice presidente, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
3. La giunta è composta dal presidente della provincia, che la presiede, e da un numero di assessori determinato dal presidente della provincia, entro il limite massimo di otto.

Art. 17
Il presidente della provincia e relative competenze

1. Il presidente della provincia è l'organo responsabile dell'amministrazione della provincia. È capo dell'amministrazione e rappresentante della provincia;

convoca e presiede la giunta e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti.

2. Dopo l'intervenuta convalida da parte del consiglio provinciale, il presidente della provincia presta giuramento secondo le modalità previste dalla legge.

3. Al presidente della provincia sono attribuite le funzioni di direzione politico-amministrativa espressamente previste dalle leggi e dallo statuto ed in particolare le seguenti competenze:

- a) nomina i componenti della giunta, tra cui un vice presidente, dandone comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva all'elezione;
- b) presenta al consiglio, sentita la giunta provinciale, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato;
- c) sta in giudizio nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi come attore o convenuto nell'ambito della rappresentanza generale dell'ente, sentita la giunta, salvo quanto diversamente disposto da leggi speciali.
- d) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa dei singoli assessori coordinandone e stimolandone l'attività;
- e) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa di singoli assessori per sottoporli all'esame della giunta;
- f) concorda con gli assessori interessati le dichiarazioni e le prese di posizioni pubbliche che interessano l'ente;
- g) ha facoltà di delegare, con suo provvedimento, ad ogni assessore la trattazione di determinate materie o progetti;
- h) può modificare l'attribuzione dei compiti o delle funzioni di ogni assessore ogni qual volta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno dandone tempestiva comunicazione al consiglio;
- i) ha facoltà di delegare a persona di fiducia la rappresentanza in enti ed organismi esterni, qualora la delega sia prevista dai relativi ordinamenti;
- l) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- m) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite e delegate alla provincia;
- n) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società, appartenenti alla provincia, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi e gli indirizzi indicati dal consiglio;

- o) sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti della provincia presso enti, aziende ed istituzioni nel termine di quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;
- p) ha facoltà di assegnare temporaneamente e con finalità meramente consultive, particolari specifiche attribuzioni, che attengano a materie definite, a singoli consiglieri provinciali o a commissioni da essi composte;
- q) riceve interpellanze, interrogazioni e raccomandazioni, le cui modalità di trattazione in aula sono disciplinate dal regolamento; all'interpellanza o all'interrogazione il presidente della provincia o l'assessore da lui delegato forniscono risposta immediata o entro il termine di trenta giorni;
- r) sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio esercita direttamente o con la collaborazione della giunta, cui può delegarle, le funzioni di carattere politico-amministrativo;
- s) fa pervenire all'ufficio del segretario generale le proprie dimissioni per la notifica al consiglio;
- t) nomina il segretario generale e, ove previsto, il direttore generale;

u) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna.

4. Al presidente della provincia è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza della provincia. È altresì vietato al presidente ricoprire incarichi e assumere consulenze che comportino conflitto di interessi con la gestione di materie di competenza della provincia.

5. Al termine del mandato il presidente della provincia presenta al consiglio, per l'approvazione, il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

Art. 18

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del presidente della provincia

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del presidente della provincia, la giunta decade e si scioglie il consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo presidente della provincia. Le funzioni di presidente della provincia sono svolte dal vice presidente.

2. Le dimissioni presentate dal presidente della provincia diventano efficaci trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio.

3. Lo scioglimento del consiglio provinciale determina in ogni caso la decadenza del presidente della provincia e della giunta.

Art. 19

Revoca, dimissioni, decadenza, decesso, sospensione, impedimento temporaneo, surrogazione e supplenza degli assessori

1. Il presidente della provincia può revocare uno o più assessori. Provvede senza indugio alle surrogazioni dell'assessore o degli assessori cessati per revoca, decadenza, decesso o dimissioni, dando in ogni caso motivata comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva.

2. In caso di sospensione di un assessore adottata ai sensi dell'articolo 59, decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, nonché in caso di prolungato impedimento temporaneo, è facoltà del presidente della provincia procedere alla temporanea sostituzione ovvero alla revoca e surrogazione dell'assessore medesimo dandone comunicazione al consiglio con le modalità e nei termini di cui al comma 1.

Art. 20
Il vice presidente

1. Il vice presidente è nominato dal presidente della provincia tra i componenti della giunta. Sostituisce il presidente della provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni, ai sensi dell'art. 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
2. Svolge le funzioni di presidente della provincia nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso dello stesso sino allo svolgimento delle elezioni del nuovo consiglio e del nuovo presidente della provincia.

Art. 21
Funzionamento della giunta

1. Le funzioni della giunta sono esercitate collegialmente; essa delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza di voti.
2. Il presidente della provincia attribuisce agli assessori incarichi istruttori permanenti per gruppi di materie affini; il presidente della provincia può attribuire ai singoli assessori incarichi temporanei per affari determinati e periodi definiti.
3. Il regolamento determina le modalità di funzionamento della giunta. Il segretario redige i verbali delle delibere adottate. Le sedute della giunta non sono pubbliche.
4. Qualora non siano presenti il presidente della provincia e il vice presidente, la giunta è presieduta dall'assessore anziano. L'anzianità degli assessori è determinata nell'elenco comunicato al consiglio provinciale ed in tale ordine si provvede alla surroga in caso di assenza o impedimento dell'assessore anziano.

Art. 22
Competenze della giunta

1. La giunta è l'organo collegiale che collabora con il presidente della provincia nelle funzioni di governo e nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio provinciale.
2. La giunta adotta tutti gli atti di amministrazione e di indirizzo politico – amministrativo di spettanza degli organi di governo per il raggiungimento degli obiettivi e dei programmi dell'ente che la legge non riserva al consiglio e che per legge o statuto non competono al presidente della provincia e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3. Compete alla giunta l'adozione del regolamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio provinciale.
4. La giunta riferisce annualmente al consiglio provinciale sulla sua attività.

CAPO III - ORGANIZZAZIONE DELLA PROVINCIA

Art. 23

L'organizzazione generale

1. Nel rispetto del principio della distinzione fra funzione politica e funzione gestionale, l'organizzazione generale degli uffici e dei servizi provinciali è stabilita con apposito regolamento. Essa deve essere improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione secondo principi di professionalità e responsabilità e collaborazione di tutto il personale al risultato dell'attività lavorativa. Gli uffici sono articolati per funzioni omogenee; le relative attività sono collegate ed interconnesse secondo criteri di flessibilità nell'organizzazione e nella gestione delle risorse umane.

2. La provincia, nell'intento di perseguire l'ottimizzazione dell'erogazione dei servizi, assume come obiettivo fondamentale dell'azione amministrativa il miglioramento delle relazioni con l'utenza da realizzarsi nel modo più congruo, tempestivo ed efficiente da parte delle strutture operative in cui si articola l'amministrazione. A tal fine la provincia si ispira a criteri di trasparenza, garantendo all'utenza tutte le informazioni possibili nei limiti di cui al regolamento sul

procedimento amministrativo e sul diritto di accesso agli atti amministrativi. Gli orari di apertura degli uffici sono armonizzati con le esigenze dell'utenza.

Art. 24 **Il segretario generale**

1. Il segretario generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo statuto e ai regolamenti. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando il presidente della provincia abbia nominato il direttore generale. Il segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio provinciale e della giunta e ne cura la verbalizzazione per mezzo di personale idoneo;

b) può rogare i contratti in cui la provincia è parte e autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse della provincia;

c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal presidente della provincia.

Art. 25 **Il vice segretario generale**

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere nella dotazione organica un vice segretario generale individuandolo in uno dei dirigenti in possesso di laurea prevista per l'accesso alla carriera di segretario generale.

Art. 26 **Il direttore generale**

1. Il presidente della provincia, previa deliberazione della giunta provinciale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato non eccedente la durata del mandato del presidente.

Art. 27 **Compiti dei dirigenti**

1. I dirigenti sono tenuti a porre in essere atti ed attività finalizzati al perseguimento degli obiettivi fissati dagli organi elettivi. A loro spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che

impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Sono responsabili della gestione e dei relativi risultati, dell'attività svolta dagli uffici e dai servizi ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali ad essi assegnate.

2. I dirigenti, oltre l'attività di direzione di uffici e servizi:

a) adottano tutti gli atti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge o lo statuto non riservino alla competenza di altri organi della provincia; adottano atti di classificazione, le sanzioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta, i permessi, le attestazioni, le certificazioni, le comunicazioni, le diffide, i verbali, le autenticazioni, le legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza.

b) presiedono le commissioni di gara o di concorso, comprese quelle per l'aggiudicazione di appalti o forniture, il cui oggetto rientri nella sfera delle attribuzioni del settore di competenza. I criteri generali per la composizione di tali commissioni sono stabiliti dal regolamento;

c) presiedono le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso alla qualifiche inferiori rispetto a quella di appartenenza;

d) adottano la determinazione a contrarre e stipulano contratti attinenti al proprio servizio;

e) formulano proposte alla giunta, anche ai fini dell'elaborazione di programmi e di direttive; predispongono schemi di atti di competenza degli organi politici dei quali compiono l'istruttoria tecnica;

f) curano l'attuazione dei programmi definiti dagli organi politici, traducendoli in progetti operativi ed indicando le risorse necessarie per la loro realizzazione;

g) esercitano poteri di spesa nei limiti assegnati dalla giunta;

h) determinano, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative o comunque presenti nell'ente, i criteri generali di organizzazione degli uffici, secondo i principi stabiliti nella legge, nello statuto e secondo le direttive della giunta, definendo in particolare l'orario di servizio, tenendo conto dell'orario di apertura al pubblico, e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro per la struttura operativa cui sono preposti;

i) adottano gli atti di gestione del personale e provvedono all'attribuzione dei trattamenti economici accessori eventualmente spettanti al personale, secondo quanto stabilito dai contratti collettivi;

l) coordinano le attività dei responsabili dei procedimenti, individuandoli in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241, quando non ne siano responsabili in via diretta;

m) verificano e controllano le attività dei responsabili degli uffici e dei servizi che fanno loro capo, con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;

n) contestano gli addebiti al personale subordinato ed eventualmente provvedono ad infliggere la censura;

o) concorrono nella determinazione degli indicatori di efficienza e di efficacia per la verifica dei risultati dell'attività.

3. Il regolamento disciplina l'istituzione, il funzionamento ed i compiti di un servizio di controllo interno e di nuclei di valutazione e le conseguenti determinazioni dell'ente.

Art. 28

Il personale

1. La dotazione organica ed il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi individuano le qualifiche, le funzioni, i livelli professionali e di responsabilità organizzativa del personale dell'ente in conformità ai principi fissati dalla legge e dallo statuto, sentite le organizzazioni sindacali, secondo le modalità previste dai contratti collettivi di lavoro.
2. Il personale provinciale è inserito in un unico ruolo organico ed è assunto mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
3. Nel rispetto della dotazione dell'organico generale, il regolamento prevede criteri di flessibilità nelle assegnazioni di personale ai singoli uffici e servizi dell'ente, in rapporto alle necessità, riconosciute dalla giunta, sentiti il segretario, i dirigenti e le organizzazioni sindacali, secondo le modalità previste dai contratti collettivi di lavoro.
4. Il regolamento indica i profili funzionali ai quali è consentito l'accesso per selezione interna ed individua i criteri per gli incentivi, d'intesa con le organizzazioni sindacali, nel rispetto delle norme di legge e dai contratti collettivi.
5. L'ente assume a suo carico gli oneri per l'aggiornamento professionale e la riqualificazione del personale dipendente.
6. Il personale a tempo determinato o con rapporto di collaborazione professionale a termine, viene assunto nei casi previsti dalla legge, con le modalità previste dal regolamento.

Art. 29

L'assunzione dei dirigenti

1. L'accesso alle qualifiche dirigenziali è regolato dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Il presidente della provincia attribuisce e definisce la copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, fermo restando i requisiti dalla qualifica da ricoprire.
3. Gli incarichi per la direzione di aree funzionali previste dal regolamento possono essere conferiti sia a dirigenti di ruolo sia a dirigenti assunti con contratto a tempo determinato, secondo le modalità stabilite dal regolamento stesso, alle condizioni di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
4. Il conferimento dell'incarico di direzione o di alta specializzazione con contratto a tempo determinato può essere integrato con l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo. L'attribuzione del trattamento aggiuntivo cessa con la conclusione o l'interruzione dell'incarico.
5. La nomina dei dirigenti di ruolo e dei dirigenti assunti con contratto a tempo determinato e comunque l'attribuzione e la definizione degli incarichi dirigenziali compete al presidente della provincia, sentita la giunta provinciale, che può disporre altresì il trasferimento ad altra area funzionale, secondo le esigenze funzionali dell'ente, nonché la rimozione o la revoca dell'incarico di direzione di area funzionale per i dirigenti di ruolo o la rimozione e la revoca dell'incarico di

lavoro a tempo determinato, prima della scadenza del termine, nei casi previsti dal regolamento, con provvedimento motivato, quando il livello dei risultati conseguiti dal dirigente risulti inadeguato rispetto agli obiettivi assegnati.

Art. 30

Il procedimento amministrativo

1. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità dei procedimenti amministrativi ed individua i dipendenti ed i funzionari responsabili, ad ogni livello funzionale, dei relativi adempimenti, nonché i termini e i modi di partecipazione dei cittadini.

2. Gli atti della provincia, salve le ipotesi previste dalla legge e dai regolamenti, sono pubblici e devono essere idoneamente pubblicizzati mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti ovvero, se aventi destinatario determinato, mediante notifica o altro mezzo idoneo a garantire la conoscenza.

3. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto ai cittadini singoli od associati il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento.

CAPO IV - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 31

Referendum consultivo

1. La provincia riconosce fra gli strumenti di partecipazione del cittadino all'amministrazione locale il referendum consultivo. Apposito regolamento disciplina le modalità di attivazione dei referendum.

2. La richiesta di referendum può riguardare qualsiasi argomento nel quale il consiglio o la giunta provinciali hanno competenza deliberativa ad eccezione dei seguenti:

- a) atti di elezione, designazione, nomina, decadenza, revoca;
- b) personale della provincia o di sue aziende speciali o istituzioni;
- c) regolamento del consiglio provinciale;
- d) bilancio e contabilità;
- e) materie sulle quali il consiglio deve esprimersi entro termini stabiliti dalla legge;
- f) pareri richiesti da disposizioni di legge.
- g) materie riguardanti i diritti delle minoranze etniche, linguistiche e religiose.

3. I referendum devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali, circoscrizionali.

4. Il referendum è valido se vi ha partecipato la metà più uno degli aventi diritto. Il voto favorevole al quesito, da parte della maggioranza dei partecipanti al voto, obbliga il Consiglio provinciale alla discussione dello stesso nella prima seduta successiva alla consultazione.

Art. 32

La consultazione dei cittadini

1. La giunta provinciale, per propria iniziativa o su proposta di un terzo dei consiglieri provinciali assegnati, può deliberare la consultazione di gruppi di cittadini, di organizzazioni professionali, sindacali e cooperative e di ogni altra formazione economica e sociale, su proposte che rivestano per gli stessi diretto e rilevante interesse.

2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini in cui gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari in cui viene richiesta con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con modalità e termini indicati negli stessi. Tali forme devono comunque garantire il massimo grado di obiettività e di neutralità delle informazioni raccolte e devono riguardare materie di competenza provinciale.

3. Apposito regolamento definisce i modi, le forme ed i tempi delle consultazioni e l'utilizzo dei relativi risultati. L'esito della consultazione non è vincolante per l'amministrazione provinciale, ma l'organo che emana l'atto, cui è eventualmente correlata la consultazione, ha il dovere di considerare la volontà espressa con la stessa ai fini della sua motivazione.

Art. 33 **Istanze - petizioni - proposte**

1. Ogni cittadino, in forma singola o associata, può rivolgere alla provincia istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere anche una migliore tutela di interessi collettivi.

2. Le istanze, le petizioni e le proposte sono rivolte al presidente della provincia e devono contenere, in modo chiaro ed intelligibile la questione che viene posta o la soluzione che viene prospettata e la sottoscrizione dei presentatori nonché il recapito degli stessi.

3. La provincia ha l'obbligo di esaminarle e di far conoscere ai promotori la relativa decisione, entro sessanta giorni se rivolta ad un organo collegiale, entro trenta giorni se rivolta ad un organo monocratico.

4. La petizione viene esaminata dalla commissione consiliare competente per materia che la inoltra, con parere motivato, al consiglio provinciale, il quale dovrà esprimersi entro trenta giorni.

CAPO V - GESTIONE DEI SERVIZI

Art. 34 I servizi pubblici

1. La provincia provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano rilevanza economica ed attività rivolte a realizzare fini sociali nonché a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
2. La provincia può gestire i servizi pubblici nelle forme e modalità previste dalla legge.
3. La provincia gestisce i servizi mediante le strutture e con le forme che assicurino la migliore efficienza, ricercando la collaborazione con i privati, con i quali può partecipare a società di capitali con quote od azioni, i cui fini statuari comprendano l'erogazione di servizi dei quali possa usufruire anche la popolazione della provincia.
4. Le deliberazioni relative all'assunzione e alla gestione diretta o indiretta di servizi e quelle comunque relative alla partecipazione a società di capitali sono corredate da una relazione del collegio dei revisori dei conti che illustra gli aspetti finanziari ed economici della proposta.

Art. 35 Azienda speciale – organi – funzionamento

1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotata di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto.
2. Sono organi dell'azienda speciale il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
3. La costituzione di aziende speciali è deliberata dal consiglio provinciale. Il consiglio provinciale delibera lo statuto dell'azienda e anche, su proposta del consiglio di amministrazione, le sue modificazioni. Il consiglio provinciale subordina l'approvazione dello statuto dell'azienda speciale all'accoglimento, da parte del progetto di statuto, dei principi di unitarietà con l'indirizzo generale della provincia, assicurati dal presidente dell'azienda, di separazione tra poteri di indirizzo e di

controllo attribuiti agli organi elettivi e poteri di gestione attribuiti al direttore ed ai dirigenti, di responsabilità e di gerarchia nell'organizzazione interna dell'azienda.

Art. 36

Elezione del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione dell'azienda speciale è composto dal presidente e da quattro o sei componenti, nominati dal presidente della provincia con propria determinazione, fra persone in possesso delle condizioni di eleggibilità al consiglio provinciale. È facoltà del presidente della provincia revocare motivatamente in tutto o in parte le nomine di cui al comma precedente.

2. Lo statuto dell'azienda disciplinerà l'ordinamento ed il funzionamento della stessa ed i requisiti che devono possedere i membri del consiglio di amministrazione ed il presidente, nonché le modalità di verifica di tali requisiti.

Art 37

Rapporti dell'azienda con la provincia

1. I bilanci annuali e pluriennali, i programmi, il conto consuntivo e gli atti fondamentali dell'azienda speciale sono approvati dal consiglio provinciale, che ne valuta la conformità rispetto agli indirizzi da esso dettati, nel corso di un'apposita sessione che precede quella dedicata all'approvazione dei bilanci, dei programmi e del conto consuntivo della provincia. La provincia esercita, altresì, la vigilanza sull'attività dell'azienda.

Art. 38

Le istituzioni

1. L'istituzione è un organismo strumentale della provincia, dotato di autonomia gestionale, per servizi e attività a finalità sociali, senza rilevanza industriale. La deliberazione che costituisce l'istituzione ne precisa anche la competenza. Non possono essere costituite più istituzioni con competenze su materie affini tra loro.

2. Per la nomina e revoca degli amministratori vale quanto disposto per l'azienda speciale.

Art. 39

Controlli sull'attività delle istituzioni

1. I bilanci annuali e pluriennali, i programmi, il conto consuntivo delle istituzioni sono approvati dal consiglio provinciale. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione diverse da quelle di cui al 1^a comma sono trasmesse alla provincia.

CAPO VI - SISTEMA DEI CONTROLLI

Art. 40

Composizione e nomina del collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri nominati dal consiglio provinciale, nei modi e tra le persone indicate dalla legge, che abbiano i requisiti per la carica a consigliere provinciale e che non siano né parenti né affini, entro il 4^a grado, dei componenti della giunta in carica.
2. La revoca e la decadenza dall'ufficio sono deliberate dal consiglio provinciale dopo formale contestazione, da parte del presidente, degli addebiti all'interessato, al quale è concesso, in ogni caso, un termine di dieci giorni per far pervenire le proprie considerazioni.
3. I revisori sono tenuti a presentare al consiglio, per il tramite della giunta, ogni sei mesi, e comunque tutte le volte che lo ritengano necessario una relazione contenente il riferimento dell'attività svolta nonché i rilievi e le proposte ritenute utili a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione.
4. In sede di esame del rendiconto gestionale e del conto consuntivo, il presidente del collegio presenta la relazione di accompagnamento, redatta ai sensi di legge, e presenzia alla relativa seduta consiliare unitamente agli altri revisori in carica.
5. I revisori possono essere sentiti dalla giunta e dal consiglio in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da essi mossi all'operato dell'amministrazione e pertanto presenziano, se richiesti, alle relativi riunioni.
6. Ogni consigliere può denunciare al collegio dei revisori fatti afferenti alla gestione dell'ente, che ritenga censurabile ed esso ne terrà conto e ne riferirà in sede di relazione periodica al consiglio. Quando la denuncia provenga da un terzo dei consiglieri, il collegio deve provvedere subito ad eseguire i necessari accertamenti e riferire al consiglio, motivando eventuali ritardi.

Art. 41

Controlli di gestione

1. Accertamenti e controlli intesi a conoscere e verificare l'andamento della gestione dei servizi e dello stato di attuazione dei programmi dell'ente, della regolarità ed economicità delle procedure in termini di efficacia e funzionalità, sono posti in essere dai dirigenti attraverso il ricorso a procedure interne, anche informatiche, a ciò finalizzate.

2. Dei rilievi fatti e dei risultati conseguiti viene data informazione alla giunta nei modi previsti dal regolamento.

**- CAPO VII -
RAPPORTI ISTITUZIONALI - ASSOCIAZIONI E CONSULTE**

**Art. 42
Rapporti fra provincia e associazioni**

1. La provincia di Gorizia favorisce, mediante appositi programmi di intervento ed in collaborazione con i comuni interessati, le associazioni che operano nei settori dell'assistenza, della cultura, dello sport, delle attività ricreative. Il regolamento della partecipazione ne stabilisce i limiti e le modalità prevedendo l'istituzione di albi che vengono pubblicati almeno una volta su apposito bollettino.

2. Le associazioni e le altre libere forme associative iscritte all'albo:

- a) saranno consultate nelle specifiche materie riflettenti le loro finalità o scopi sociali;
- b) potranno ottenere il patrocinio della provincia per le manifestazioni o attività dalle stesse organizzate per la cui concessione è competente il presidente della provincia.

ORGANISMI CONSULTIVI

Art. 43

Consulta provinciale per l'economia e il lavoro

1. Al fine di consentire una costante informazione e conoscenza dell'evoluzione socio-economica della provincia di Gorizia è costituita la consulta provinciale per l'economia e il lavoro.
2. La composizione, le competenze, le modalità di funzionamento saranno stabilite con apposito regolamento

Art. 44

Consulta provinciale per la minoranza slovena

1. È istituita la consulta provinciale per la minoranza slovena.
2. La composizione, le competenze, le modalità di funzionamento sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 45

Commissione provinciale per le pari opportunità fra uomo e donna

1. È istituita la commissione per le pari opportunità fra uomo e donna.
2. La composizione, le competenze e le modalità di funzionamento sono stabilite da apposito regolamento.

Art. 46

Forme di cooperazione

1. Il presidente della provincia, previa deliberazione del consiglio provinciale, sottoscrive gli atti necessari alla realizzazione di forme di cooperazione rappresentate da consorzi, accordi di programma e convenzioni.
2. Per la definizione e la realizzazione di opere, interventi e programmi che richiedono per la loro attuazione l'azione integrata e coordinata della provincia e di altri enti o soggetti pubblici, la provincia promuove i dovuti accordi.